

**Art. 77**  
**(Classificazione dei lavoratori)**




... omissis ...

**Abilitazione per operatori macchine complesse.**

Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti, si applicano le disposizioni contenute nell'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza).

Le Parti confermano che al Formedil nazionale è stata demandata la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure per il rilascio di attestati di abilitazione o patentino.





Le Parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.



**Art. 85  
(Aspettative)**

Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi ed aspettative, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.

Esclusivamente in prosecuzione del periodo di ferie, per motivi di carattere eccezionale, ai lavoratori stranieri possono essere concesse aspettative non retribuite nella misura massima di una settimana l'anno. Tali aspettative debbono essere richieste per iscritto dal lavoratore ed essere portate a conoscenza della Cassa edile da parte dell'impresa artigiana. Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341.



**Art. 93**  
**(Contratto a termine)**

In relazione a quanto disposto dal Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e s.m.i., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.

Resta ferma la possibilità di attivare un contratto a tempo determinato senza causale, nell'ipotesi di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi.

Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:

- 1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- 2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i., che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- 3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
- 4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dal D.lgs. n.76 del 28 giugno 2013, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 94, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Fermo restando quanto previsto al secondo comma del presente articolo, per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Visto l'avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.

In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione regionale e/o territoriale aderente alle Organizzazioni artigiane e della piccola industria stipulanti fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali, o alle R.S.U. laddove esistenti, informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.

La stessa informazione alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese in occasione degli incontri previsti dall'ultimo comma, lett. A) del sistema di concertazione e informazione del vigente c.c.n.

**Art. 95  
(Somministrazione di lavoro)**

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, e s.m.i. che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.

La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:

- 1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
- 2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- 3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
- 4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- 5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
- 6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Il ricorso alla somministrazione è vietato:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
- c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- d) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo IX del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- e) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- f) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- g) per lavori subacquei con respiratori;
- h) per lavori in cassoni ad aria compressa;
- i) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Nei casi di cui alle lettere da d) a i), la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.

Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.

Per le imprese senza personale dipendente e per quelle che occupano fin a 3 (tre) dipendenti, è consentito attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.


#### Dichiarazione a verbale

Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

**Art. 97**  
**(Lavoro a tempo parziale)**

.... omissis ...


Le Parti convergono che le 912 ore stabilite dall'accordo interpretativo del 9 marzo 2010 come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.



**Art. 103**  
**Decorrenza e durata**

Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 24 gennaio 2014 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata AR almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.



**Art. 104**  
**(Esclusiva di stampa)**

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di 2 mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni dei singoli articoli.

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del Lavoro ed il CNEL.










 M







**Art. 105**  
**(Lavori usuranti – Lavori pesanti)**


.... Omissis ...

Il contributo dello 0,10%, calcolato sugli elementi previsti al punto 3 dell'art. 25 del presente CCNL, continuerà ad essere applicato, salvo diversa determinazione della Commissione, costituita ai sensi del presente articolo, che dovrà intervenire entro il 30 settembre 2014.

Le Parti concordano che tale contributo, a decorre dal 1 ottobre 2014, potrà rientrare nell'ambito dei costi di gestione previsti da ogni Cassa Edile, senza ciò causare aumenti di costi a carico delle imprese.



24 gennaio 2014



**AUMENTI RETRIBUTIVI  
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO**

Per gli operai con qualifica del 3° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 110,0 di cui euro 33,00 a decorrere dal 1° gennaio 2014, euro 33,00 a decorrere dal 1° gennaio 2015, ed euro 44,00 a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

| Livelli | Aumenti  |            |            |            | parametri |
|---------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|         | Totale   | 01/01/2014 | 01/01/2015 | 01/12/2015 |           |
| 7       | € 173,46 | € 52,04    | € 52,04    | € 69,38    | 205       |
| 6       | € 152,31 | € 45,69    | € 45,69    | € 60,92    | 180       |
| 5       | € 126,92 | € 38,08    | € 38,08    | € 50,77    | 150       |
| 4       | € 117,62 | € 35,28    | € 35,28    | € 47,05    | 139       |
| 3       | € 110,00 | € 33,00    | € 33,00    | € 44,00    | 130       |
| 2       | € 97,31  | € 29,19    | € 29,19    | € 38,92    | 115       |
| 1       | € 84,62  | € 25,38    | € 25,38    | € 33,85    | 100       |

Eventuali aumenti della retribuzione, corrisposti dalle imprese a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente CCNL, saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente contratto e cesseranno di essere corrisposti dal 1 gennaio 2014.

Le parti concordano che nella vigenza contrattuale attiveranno una Commissione tecnica per verificare la scala parametrica.

**Dichiarazione comune**

Le parti si danno atto che, con la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, si è data continuità al processo di armonizzazione dei minimi tabellari previsti dagli altri c.c.n.l. sottoscritti nel settore.

Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal presente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per il lavoro dipendente.

Al fine di armonizzare il costo del lavoro gravante sulle imprese edili che applicano il presente contratto, le parti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2015 al fine di verificare se sussistono a tale data, condizioni economiche meno onerose di quelle derivanti dall'applicazione del presente CCNL in conseguenza della contrattazione collettiva di settore gestita dalle OO.SS. firmatarie il presente contratto. In caso affermativo, con Accordo tra le parti firmatarie, si procederà all'armonizzazione economica, anche intervenendo attraverso recuperi nell'ultima trince.

*[Handwritten signatures and initials]*